

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PISA E TUTTI GLI ALTRI COMUNI COMPRESI NELL'ATEM – PISA (D.M. 19-01-2011 e D.M. 18-10-2011) PER LA GESTIONE IN MODO COORDINATO E ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE COME PREVISTO dal D. Lgs. n. 164/2000.

Sommario	
PREMESSE	2
Articolo 1 - Premessa	5
Articolo 2 – Definizioni	5
Articolo 3 - Comuni Convenzionati	6
Articolo 4 - Comuni con concessioni in essere	7
Articolo 5 - Comuni privi di impianti e reti di distribuzione del gas naturale	8
Articolo 6 - Oggetto e finalità	8
Articolo 7 - Durata, efficacia e integrazioni della convenzione	8
Articolo 8 - Delega di funzioni al Comune di PISA	9
Articolo 9 - Accettazione della delega	10
Articolo 10 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori	11
Articolo 11 - Competenze del Comune di Pisa	11
Articolo 12 - Competenze, obblighi e garanzie dei Comuni Convenzionati	15
Articolo 13 - Penalità	17
Articolo 14 - Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione	17
Articolo 15 - L'assemblea dei sindaci	1 <i>7</i>
Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci	17
Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci	18
Articolo 18 - Decisioni ed Quorum dell'Assemblea dei Sindaci	18
Articolo 19 - Ufficio struttura	19
Articolo 20 - Comitato tecnico	20
Articolo 21 - Comitato di monitoraggio per la gestione del contratto di servizio	21
Articolo 22 - Rapporti finanziari	23
Articolo 23 - Imposte	27
Articolo 24 - Forma della Convenzione	27
Articolo 25 - Rinvio normativo	27
Articolo 26 - Divieto di recesso	28
Articolo 27 - Obbligo di Riservatezza	28
Articolo 28 - Controversie	28
Articolo 29 - Disposizioni finali	28

L'anno duemila, il giorno	del mese di	, presso	
Comune di con sede in nato in in data _	il	iscale , in esecuzione della	, nella persona del deliberazione del Consiglio
PREMESSE	•	)	
Premesso:			
oche l'art. 14 del D.Lgs.vo 164/2000 servizio pubblico, prevede:	(Decreto Letta) - nel qualifi	care l'attività di distribu	uzione di gas naturale come

- che il servizio sia affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
- che i comuni titolari del servizio svolgano attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione:
- che i rapporti dei comuni titolari del servizio con il gestore del servizio debbano essere regolati da specifico contratto di servizio;
- la scadenza ope legis delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio - determinato in base ai criteri stabiliti dal medesimo decreto - stabilendo - al comma 7 - che il Gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

#### oche la L. 23 agosto 2004, n. 239:

- ha definito i principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
- ha disposto per il settore energetico la tutela (i) della concorrenza, (ii) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, (iii) dell'incolumità e della sicurezza pubblica, (iv) dell'ambiente e dell'ecosistema:
- ha disciplinato, tra le altre, le attività di distribuzione di gas naturale a rete stabilendo che queste sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.
- oche il D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007, all'articolo 46-bis ha stabilito che i Ministri dello sviluppo economico (di seguito anche "MSE") e per i rapporti con le regioni, con decreto, devono determinare quanto segue:
  - comma 1- i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, tenendo conto:
    - delle condizioni economiche offerte e di quelle a vantaggio dei consumatori;
    - degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio;
    - dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
  - comma 2 gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche "ATEM") per lo svolgimento in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
  - comma 3 la data limite entro cui devono perfezionarsi, per ciascun ATEM, le operazioni di aggregazione e la data limite entro la quale deve essere bandita la gara da parte delle Stazione appaltante di ciascun ATEM;
- oche il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, tra i quali l'ATEM - Pisa;
- oche l'articolo 2 del DM 19.01.2011 , prevede che, gli Enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono.



oche il decreto 18 ottobre 2011, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252 S.O., ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo tra i quali i seguenti 36 Comuni facenti parte dell'ATEM – Pisa:

:		
1) Bientina	13)Fauglia	25)Pisa
2) Buti	14)Guardistallo	26)Pomarance
3) Calci	15)Lajatico	27)Ponsacco
4) Calcinaia	16)Lari	28)Pontedera
5) Capannoli	17)Lorenzana	29)Riparbella
6) Casale M.mo	18)Montecatini V.C.	30)San Giuliano T.
7) Casciana Terme	19)Montescudaio	31)Santa Luce
8) Cascina	20)Monteverdi M.mo	32)Santa Maria a M.te
9) Castellina M.ma	21)Montopoli V.A.	33)Terricciola
10)Castelnuovo V.C.	22)Orciano Pisano	34)Vecchiano
11)Chianni	23)Palaia	35)Vicopisano
12)Crespina	24)Peccioli	36)Volterra

oche il decreto del MSE n. 226 del 12 novembre 2011 (di seguito DM 226/2011), pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2012, nell'introdurre il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, ha definito la tempistica, i ruoli, le competenze e le responsabilità della suddetta procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ed ha approvato gli schemi tipo di riferimento per la predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare;

oche il DM 226/2011, ha stabilito che il Comune capoluogo di provincia debba favorire il processo di aggregazione degli enti locali appartenenti all'ambito.

oche l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

oche l'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni.

Dette convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

oche l'art. 2, comma 1, del DM 226/2011 dispone che: "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali",

oche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.v.c.p.) con delibera del Consiglio n. 20/2013- fasc 2203-A/2011 - avente ad oggetto: "Indagine sugli affidamenti acquisiti dalla società Toscana Energia S.p.A. da pubbliche amministrazioni" - ha chiesto ai comuni capofila degli ATEM Toscani di indire urgentemente le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

## oche si rende necessario disciplinare:

- la funzione centralizzata di Stazione appaltante il cui ruolo è rivestito dal Comune di Pisa ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 226/2011, che deve operare in nome e per conto di tutti i Comuni dell'ATEM- Pisa al fine di svolgere in forma associata gara per l'affidamento del servizio pubblico servizio di distribuzione del gas naturale così come previste dal DM 226/2011 e la funzione di controllo e vigilanza del Gestore d'ambito, per tutto il periodo della nuova concessione;
- lo svolgimento da parte dei Comuni appartenenti all'ATEM delle funzioni locali e di tutte le attività tecniche necessarie al corretto e regolare svolgimento della gara per l'affidamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la delega di parte delle funzioni locali da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore del Comune di

	Pisa;			
Viste e	richiamate integralmente:			
	la deliberazione del Consiglio Comunale di Pisa	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Bientina	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Buti	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Calci	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Calcinaia del	n.	-	
	la deliberazione del Consiglio Comunale di Capannoli	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Casale M.mo	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Cascina	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Castellina M.ma	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo V.C.	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Crespina del	n		
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Fauglia	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Guardistallo	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Lajatico	n	del	
8	la deliberazione del Consiglio Comunale di Lari	n	del	
	la deliberazione del Consiglio Comunale di Lorenzana	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecatini V.C.	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Montescudaio	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Monteverdi M.mo n	del_		
(O <del>n</del> )	la deliberazione del Consiglio Comunale di Montopoli V.A.	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Orciano Pisano	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Palaia	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Peccioli	n	del	
•	la deliberazione del Consiglio Comunale di Ponsacco	n	del	-
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Riparbella	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di San Giuliano T.	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Luce	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Maria a M.te	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Terricciola	n	del	
-	la deliberazione del Consiglio Comunale di Vecchiano	n	del	
120	la deliberazione del Consiglio Comunale di Vicopisano	n	del	

- la deliberazione	del Consiglio Comunale di Volterra n del	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE		
Articolo 1 - Premessa		
1. Le premesse formano p	arte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
Articolo 2 – Definizioni		
Ambito /	È l'ambito territoriale minimo (ATEM) ai sensi dell'art. 46-bis co. 2 del D.L. 159/2007 conv. in L. 222/2007 e dell'art. 30, co. 26 della L. 99/2009.	
,	Rappresenta un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico Gestore d'ambito. La gara è unica per ciascun ambito allo scopo di ridurre le tariffe a vantaggio dei clienti finali del servizio.	
ATEM Pisa	È l'ATEM n. 106 definito dai DM 19/01/2011 e 18/10/2011. I dati dell'ATEM - Pisa sono pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente indirizzo web: <a href="http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id">http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id</a> ambito=106	
Sotto –Ambiti	sono tre aree omogenee (basso Val d'Arno – Val d'Era e Val di Cecina) nelle quali è stato distinto l'ATEM Pisa a esclusivo scopo organizzativo interno alla procedura per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale	
Comuni Concedenti	Sono i Comuni appartenenti all'ATEM Pisa, escluso il Comune di Pisa	
Comuni Convenzionati	Sono la Stazione Appaltante e i Comuni Concedenti insieme	
Comune Capofila dell'ATEM Pisa	È il Comune di Pisa	
Comune Capofila del Sotto ambito Val d'Arno	È il Comune di Pisa	
Stazione Appaltante	È il Comune di Pisa	
Comune Capofila del Sotto ambito Val d'Era	È il Comune di Pontedera	
Comune Capofila del Sotto ambito Val di Cecina	È il Comune di Volterra	
Gestore d'ambito	È il gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Pisa.	
Gestore uscente	Sono i gestori titolari degli affidamenti e delle concessioni cessanti che attualmente gestiscono il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per i singoli Comuni Convenzionati.	
A.E.E.G.	È l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas	
A.V.C.P.	È l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture.	

## Articolo 3 - Comuni Convenzionati

11257

· 图:

- La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM Pisa, come individuati dal D.M. 19-01-2011 e dal DM 18-10-2011, e precisamente i Comuni di:
  - 1) Bientina
  - 2) Buti
  - 3) Calci
  - 4) Calcinaia
  - 5) Capannoli
  - 6) Casale Marittimo
  - 7) Casciana Terme
  - 8) Cascina
  - 9) Castellina Marittima
  - 10) Castelnuovo di Val di Cecina
  - 11) Chianni
  - 12) Crespina
  - 13) Fauglia
  - 14) Guardistallo
  - 15) Lajatico
  - 16) Lari
  - 17) Lorenzana
  - 18) Montecatini Val di Cecina
  - 19) Montescudaio
  - 20) Monteverdi Marittimo
  - 21) Montopoli Val d'Arno
  - 22) Orciano Pisano
  - 23) Palaia
  - 24) Peccioli
  - 25) Pisa
  - 26) Pomarance
  - 27) Ponsacco
  - 28) Pontedera
  - 29) Riparbella
  - 30) San Giuliano Terme
  - 31) Santa Luce
  - 32) Santa Maria a Monte
  - 33) Terricciola
  - 34) Vecchiano
  - 35) Vicopisano
  - 36) Volterra.
- 2. A esclusivo scopo organizzativo interno alla procedura e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, i 36 comuni appartenenti all'ATEM sono raggruppati per aree omogenee e distinti nei seguenti tre Sotto Ambiti, i cui dati sono specificati in <u>Allegato A)</u>. che è allegata sotto la lettera A) alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

ATEM — Pisa: suddivisione in sotto - ambiti					
basso Val d'A	rno	Val d' Era	1:	Val di Ceci	na:
Comune Capofila	Pisa	Comune Capofila	Pontedera	Comune Capofila	Volterra
1) Calci	•	1) Bientina		1) Casale Marittime	0
2) Cascina		2) Buti		2) Castellina Maritt	tima
3) Pisa		3) Calcinaia		3) Castelnuovo V.C	•
4) San Giuliano Terme		4) Capannoli		4) Guardistallo	
5) Vecchiano		5) Casciana Terme		5) Montecatini V.C.	
6) Vicopisano		6) Chianni		6) Montescudaio	
		7) Crespina		7) Monteverdi Mar	ittimo
		8) Fauglia		8) Pomarance	
		9) Lajatico		9) Riparbella	
		10) Lari		10) Volterra	
		11) Lorenzana			
		12) Montopoli Val d'A	Arno		
		13) Orciano Pisano			
•		14) Palaia			
		15) Peccioli			
		16) Ponsacco			
		17) Pontedera			
		18) Santa Luce			
		19) Santa Maria a M	onte		
		20) Terricciola			

3. Il Comune capofila del Sotto-ambito - che tradizionalmente svolge un ruolo di riferimento nella zona geografica del Sotto-ambito - ha la funzione di svolgere un lavoro di coordinamento degli altri Comuni appartenenti al Sotto-ambito, anche mediante incontri con gli stessi allo scopo di mediare tra le diverse posizioni per dare omogeneità alle scelte tecniche e/o gestionali della preparazione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio pubblico oggetto della presente convenzione.

Ar	ticolo 4 - Comuni con concessioni in essere
1.	l Comuni Convenzionati prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:
	a. Comune di, contratto di concessione n del, stipulato con e scadenza il;
	b. Comune di, contratto di concessione n del, stipulato con e scadenza il;
2.	I Comuni indicati al comma 1 adempiono agli obblighi previsti dalla presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito, con decorrenza dalla scadenza delle richiamate concessioni.
Art	icolo 4 — Comuni con concessioni in essere [alternativo]
1.	l Comuni Convenzionati danno atto che tra di loro <u>non vi sono</u> Comuni che hanno stipulato nuove concessioni, in

seguito a gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas - espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011.

# Articolo 5 - Comuni privi di impianti e reti di distribuzione del gas naturale.


- 1. I Comuni Convenzionati prendono atto che:
  - o i sotto indicati Comuni sono privi di impianti e reti di distribuzione di gas naturale nel loro territorio:
    - a. Comune di Castelnuovo Val di Cecina comune montano
    - b. Comune di Monteverdi Marittimo comune montano dotato di impianto GPL.
  - o i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Monteverdi Marittimo sono obbligati ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del DM 19.01.2011.

# Articolo 6 - Oggetto e finalità

- La presente convenzione è stipulata per regolamentare, nel primo periodo di applicazione del DM 226/2011, lo svolgimento in forma associata e coordinata del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale per l'intero Ambito Territoriale ATEM -Pisa in tutte le sue fasi:
  - o attività propedeutiche e strumentali alla gara di affidamento;
  - gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione;
  - o affidamento del servizio e sottoscrizione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale;
  - o svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio stesso.
- L'esercizio coordinato ed associato delle attività di cui al precedente comma è rivolto al perseguimento delle seguenti finalità:
  - ottimizzare l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti assegnati all'ATEM Pisa dalle normative in materia di distribuzione del gas naturale;
  - assicurare una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali anche a carattere tecnico ed economico;
  - O avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale finalizzata a:
    - assicurare la concorrenza e l'efficienza nel settore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
    - assicurare un adeguato livello di qualità e sicurezza tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse nell'erogazione del servizio in condizioni di efficacia, efficienza, economicità gestionale e di adeguata redditività in armonia con gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio;
    - realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo della distribuzione del gas naturale sull'intero territorio dell'ATEM Pisa e assicurando la tutela degli interessi di utenti e consumatori per quanto di competenza.
- 3. I rapporti convenzionali tra i Comuni Convenzionati saranno regolati d'ora innanzi esclusivamente dalle clausole contenute nel presente atto.

# Articolo 7 - Durata, efficacia e integrazioni della convenzione

- L'efficacia della presente convenzione è funzionale allo svolgimento delle attività afferenti le fasi di cui al precedente art. 6 comma 1, nonché al successivo affidamento in concessione del medesimo servizio pubblico di distribuzione del gas e, in tal senso, vincola i Comuni Convenzionati per tutta la sua durata.
- 2. L'efficacia della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla firma da parte dell'ultimo dei trentasei Comuni appartenente all'ATEM Pisa.



La durata della presente convenzione è indicativamente di anni tredici e cessa alla data di sottoscrizione del contratto di servizio stipulato a seguito dell'affidamento del servizio di distributore del servizio gas naturale nell'ATEM Pisa, successivo a quello di riferimento della presente convenzione.

- 3. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni esclusivamente in funzione di sopravvenute modifiche ai decreti del Ministero dello sviluppo economico del 19-01-2011 e del 18-10-2011 - relativi alla determinazione degli ambiti territoriali della distribuzione del gas naturale – che dovessero comportare variazioni rispetto all'attuale assetto dell'ATEM Pisa.
- 4. L'Assemblea dei Sindaci di cui al successivo art. 15- è competente ad apportare- con la maggioranza di cui al successivo articolo 18 modifiche ed integrazioni delle clausole della presente convenzione, purché il testo complessivo finale della Convenzione, non risulti in contrasto con le prescrizioni ed i principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sia nazionali che internazionali a decorrere dal loro effettivo recepimento.

In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione, e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti della presente convenzione.

- 5. Le deliberazioni adottate dalla Assemblea dei Sindaci riguardanti eventuali modifiche alla presente Convenzione saranno inviate - a cura dell'Ufficio di cui al successivo art. 19 - a ciascun Comune Concedente che provvederà a darne informazione al proprio Consiglio Comunale nella seduta successiva alla data di ricevimento dell'atto deliberativo dell'ATEM.
- 6. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo da idonea manifestazione di volontà del Consiglio Comunale di tutti i Comuni Convenzionati.

# Articolo 8 - Delega di funzioni al Comune di PISA

- 1. I Comuni Concedenti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, demandano al Comune di Pisa nella sua qualità di capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni Concedenti stessi, al fine di procedere all'affidamento, mediante gara ai sensi dell'art. 14, co. 1 del d.lgs.vo 164/2000 del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito ATEM Pisa;<sup>1</sup>
- 2. I Comuni concedenti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, danno delega espressa al Comune di Pisa per lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
  - a) individuare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente di riferimento, un soggetto esterno qualificato, specializzato nel settore della distribuzione e misura del gas naturale che affianchi i Comuni Convenzionati per la predisposizione tecnica ivi compresa la determinazione del valore di rimborso al Gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011 contrattuale ed economica dei documenti da porre a base di gara nel rispetto del D.Lgs.vo 164/2000 s.m.i. e delle disposizioni del D.M. 226/2011 e di tutti gli altri Decreti Ministeriali attuativi del D.Lgs 164/2000 (A P7);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi lett h premesse contratto di servizio

**Ufficio ATEM GAS** 

- reperire direttamente presso i Gestori uscenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 4 comma 1 e 2 del D.M. 226/2011 (A 2.1);
- c) (i) predisporre e approvare i documenti di gara, (ii) pubblicare il Bando, il Disciplinare di gara e lo schema del Contratto di Servizio, (iii) svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM "Pisa", entro i termini e con le modalità previste dalla legge (A 6.1);
- d) assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto delle presente convenzione (A 8.1). Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni Convenzionati ai sensi dell'art. 22 comma 4. I rapporti tra i Comuni Convenzionati in materia di contenzioso - promosso dai partecipanti alla gara, gestore uscente e gestore d'ambito - saranno regolamentati con apposito accordo operativo di dettaglio ex art. 10 co. 4 della presente Convenzione.
- e) essere responsabile di ogni rapporto con il Gestore d'ambito, ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 226/2011. Nello svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio il Comune di Pisa è delegato a (A 9.1) (A 9.2):
  - applicare le penali per inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del piano di sviluppo degli impianti e per inadempienze gestionali nel singolo comune, come previsto dell'art. 15 co. 7 del D.M. 226/2011(A 9.3);
  - disporre la risoluzione del contratto di affidamento al Gestore d'ambito in caso di reiterate inadempienze al contrato di servizio e previa manifestazione della volontà, nell'ambito della Assemblea dei Sindaci, della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ATEM Pisa ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31/12 dell'anno precedente tale decisione(A 9.4);
- esercitare nell'interesse dei Comuni Concedenti tutti i poteri di vigilanza e controllo, previsti dalle normative vigenti in materia nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione con l'ausilio del Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 21 e avvalendosi dell'Ufficio di cui all'art. 19 della presente Convenzione (A 10.1).
- 3. Le deleghe di cui sopra devono intendersi comprendere qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti e/o azioni utili a portare a termine l'affidamento del servizio ed i successivo regolare esercizio dei poteri di vigilanza e controllo del servizio stesso, ivi compresa la facoltà di agire in nome e per conto dei mandanti per il reperimento diretto di qualsivoglia ulteriore informazione o documento utile presso il Gestore uscente ed il nuovo Gestore d'ambito.
- 4. Le modalità di attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente comma 2, lett. e) e lett. f) saranno definite nell'ambito di un successivo accordo operativo di cui all'art. 10 comma 4- sottoscritto da ciascun Comune - sulla base degli indirizzi e delle prescrizioni formulati dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 21 - in coerenza con il contenuto degli atti di gara e dello schema del contratto di servizio.

# Articolo 9 - Accettazione della delega

5. Il Comune di Pisa con la sottoscrizione della presente convenzione, assume il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in forma associata e



accetta espressamente le deleghe di cui al precedente articolo 8.

#### Articolo 10 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori

- La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti All'ATEM Pisa, derivanti dalla stipulazione della presente convenzione, è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
- 2. Il Comune di Pisa, nel ruolo di Stazione appaltante per l'ATEM Pisa, si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla normativa vigente e garantisce sia nella fase di gara e di affidamento del servizio che in quelle di gestione del contratto di servizio, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'ATEM Pisa nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.
- 2bis. Il Comune di Pisa si impegna ad inviare ai RUP degli altri Comuni dell'Atem Pisa tutte le bozze degli atti amministrativi e dei documenti correlati affinché gli stessi possano inviare le loro osservazioni e/o proposte di modifica entro i successivi 10 giorni lavorativi. La Richiesta di un termine più breve e come minimo di 5 giorni lavorativi sarà legittima soltanto in caso di motivata urgenza.
  - Il Comitato Tecnico, nell'ambito delle proprie funzioni ai sensi del successivo art. 20 comma 11, vaglierà le osservazioni e/o le proposte di modifica pervenute entro il termine assegnato e, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, le acquisirà nel testo finale. L'attività svolta e le decisioni del Comitato Tecnico risultano dal verbale redatto ai sensi dell'art. 20 comma 12.
- Il Comune di Pisa provvederà ad informare periodicamente i Comuni Concedenti in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Comune di Pisa.
- 4. Tra i Comuni Concedenti, ove necessario, potranno essere sottoscritti specifici accordi operativi di dettaglio per l'attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione, secondo gli indirizzi e le prescrizioni espressi dal Comitato di monitoraggio di cui al successivo art. 21.
- 5. Tra gli accordi operativi dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto quello relativo alla definizione delle attività di gestione e di controllo del contratto di servizio (A 10.1), di cui al precedente art. 8 comma 2 lett. e) e f).


#### Articolo 11 - Competenze del Comune di Pisa

- 1. Ai sensi del D.M. 226/2011 e dei suoi allegati, il Comune di Pisa svolge le seguenti attività:
  - a. Cura la raccolta documentale preliminare presso i Comuni Concedenti, con particolare riferimento ai seguenti atti (A P6):
    - a. convenzioni di concessione in essere, comprese le eventuali integrazioni e/o proroghe intervenute;
    - b. relazione del responsabile unico del procedimento (RUP) sullo stato dei rapporti in essere tra l'Amministrazione Comunale ed il Gestore uscente;
  - b. Individua anche per conto e in nome di tutti i Comuni dell'ATEM-Pisa deleganti a mezzo gara pubblica un soggetto esterno qualificato specializzato nel settore della distribuzione e misura del gas naturale che affianchi ciascun Comune Concedente per le proprie competenze, per la predisposizione tecnica ivi compresa



la determinazione del valore di rimborso al Gestore uscente degli impianti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/2011- contrattuale ed economica dei documenti da porre a base di gara nel rispetto del D.Lgs 164/2000 ss.mm.ii. e delle disposizioni del D.M. 226/2011 e di tutti gli altri Decreti Ministeriali attuativi del D.Lgs 164/2000(A P7);

- c. reperisce presso ogni Comune Concedente gli elementi programmatici del relativo territorio nel periodo di durata dell'affidamento (A 1.1)
- d. reperisce direttamente, presso il gestore uscente, le seguenti informazioni e documentazione di cui all'art 4 commi
   l e 2 del D.M. 226/2011 sia proprie, che dei Comuni Concedenti deleganti- secondo il formato stabilito dalla
   A.E.E.G. (A 2):
  - 01. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni (A 2.1);
  - il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura (A
     2.2);
  - 03. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento (A 2.3);
  - 04. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga (A 2.4);
  - 05. il numero di punti di riconsegna (PDR) e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti (A 2.5);
  - 06. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione in formato elettronico le schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località). In particolare: i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località (A 2.6);
  - 07. le informazioni (A 2.7) sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto e sul personale che svolge funzioni centrali, in forma anonima, con riferimento, in particolare:
    - all'anzianità di servizio,
    - al livello di inquadramento,
    - alla qualifica,
    - alla retribuzione annua lorda,
    - all'eventuale TFR maturato,
    - alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione;
    - la sede di lavoro,
    - il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara,
    - il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale,
    - il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.



- e. reperisce direttamente presso il Gestore uscente degli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara, le seguenti informazioni e documentazione di cui all'art 4 commi 1 e 2 del D.M. 226/2011 (A 2):
  - il piano di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione (A 2.8).
  - lo stato di attuazione annuale del piano di sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con l'aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di concessione (A 2.9).
- f. effettua l'analisi dei dati ricevuti dai gestori uscenti, alla presenza dei responsabili del procedimento o loro rappresentanti appositamente delegati dai Comuni Concedenti i cui impianti sono oggetto di verifica(A 2.10);
- g. effettua, con le modalità di cui al precedente punto f., eventuali ispezioni e accessi agli impianti, e comunica al Gestore uscente, entro sessanta giorni (60 gg) dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica (A
   2.11) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 del D.M. 226/2011.
- h. predispone e approva le **linee guida programmatiche d'ambito** (in seguito anche le "linee guida") con le condizioni minime di sviluppo dell'impianto di distribuzione del gas naturale, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida da allegare al bando di gara d'ambito (A 3.1)
- i. fornisce dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria per il Gestore d'ambito degli interventi contenuti nelle linee guida e fornisce giustificazione dei costi da sostenere con una analisi dei benefici per i consumatori(A 3.2) (A 3.3);
- j. pone a disposizione dei Comuni Concedenti i seguenti documenti (A 4.1):
  - la documentazione reperita presso i Gestori Uscenti per consentire a ciascuno di essi la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 226/2011;
  - le linee guida per consentire a ciascuno di essi la compilazione del proprio documento guida;
- k. predispone in collaborazione con i Comuni Concedenti interessati dal medesimo impianto ed in conformità con le linee guida - del documento guida per gli interventi di estensione manutenzione e potenziamento della rete dei singoli comuni (A 4.2);
- svolge attività di regia e coordinando dei procedimenti, portando a sintesi le istanze dei Comuni Concedenti, allo scopo di assicurare l'omogeneità dei seguenti dati e documenti da porre a gara:
  - stima secondo le linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico del Valore di Rimborso al Gestore uscente degli impianti che insistono sul territorio comunale, da effettuare con apposita perizia in contraddittorio a quella che predisporrà il Gestore stesso;
  - calcolo degli investimenti pubblici effettuati nel tempo sugli impianti di distribuzione;
  - predisposizione sulla base delle linee guida predisposte dalla Stazione appaltante -del Documento Guida (ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2011) per gli impianti che interessano esclusivamente il territorio comunale con esclusione degli impianti che sono comuni con altri Comuni dell'ATEM che saranno predisposti congiuntamente alla Stazione Appaltante e ai Comuni cointeressati;
- m. Raccoglie, integra, analizza ed omogeneizza tutta la documentazione specifica propria e di ogni Comune Concedente - di cui al successivo art. 12 comma 5 lett. g. e comma 6 - necessaria alla preparazione del bando di gara (A 5.1);

- n. prepara e approva il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo di cui agli allegati 2 e 3 del DM 226/2011 e s.m.i. esercitando le seguenti facoltà(A 6.1):
  - esercita la facoltà di modificare i punteggi presenti nella griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo dell'allegato 3 del disciplinare di gara tipo in base alle specificità dell'ATEM - Pisa giustificando la modifica nella nota di cui all'articolo 11, comma 1 (A 6.2);
  - stabilisce la soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta qualora comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti (art 15) (A 6.3);
  - sceglie un parametro della qualità del servizio tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della
    qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione
    del bando di gara, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara (A 6.4);
- o. prepara e approva il contratto di servizio attenendosi allo schema e alle indicazioni del contratto di servizio tipo approvato con il D.M. 05/02/2013 (A 6.7) e tutti gli altri documenti allegati al bando, disciplinare e contratto di servizio;
- p. fornisce giustificazione di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara con una nota che invia all'Autorità (A6.5);
- q. invia il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità ai sensi dell'art. 9, co. 2 del DM 226/2011 e ne effettua la successiva pubblicazione(A 6.6);
- r. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, nomina i commissari, incluso il presidente della commissione di gara (A 7.1);
- s. svolge e aggiudica la gara e, per delega dei Comuni Concedenti, affida il servizio di distribuzione di gas naturale nei comuni dell'intero ATEM Pisa(A 7.2);
- t. trasmette entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara al Ministero dello sviluppo economico Dipartimento dell'energia i dati significativi con cui è stata aggiudicate le gare, come riportati nello schema in allegato 4 del D.M. 226/2011 e, su richiesta, invia il verbale della gara al Ministero dello sviluppo economico (A 7.3);
- u. si fa carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara (A 8.1);
- v. cura di ogni rapporto con il Gestore d'ambito ivi compreso, per delega espressa dei Comuni Concedenti, lo svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio. In particolare nell'ambito della gestione del contratto di servizio, il Comune di Pisa, tra le altre, svolge le seguenti attività e/o funzioni (A 9.1):
  - assicura al Gestore d'ambito, a mezzo del coordinamento con i Comuni Concedenti:
    - (i) le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possono incidere sullo svolgimento del servizio;
    - (ii) la propria fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed alti atti autorizzativi comunque



denominati, per la realizzazione degli interventi di cui alla parte II<sup>A</sup> del contratto di servizio e per il rispetto delle tempistiche procedimentali (A 9.2);

- assume presso il Gestore d'ambito le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (A 9.3);
- può assistere, mediante il coordinamento, il Gestore d'ambito nel reperire le superfici necessarie per gli interventi di estensione della rete come disciplinato dalla II<sup>A</sup> parte del contratto di servizio (A 9.4);
- collabora con i Comuni concedenti ed il Gestore d'ambito per la predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze (A 9.5);
- svolge la funzione di vigilanza e controllo degli adempimenti previsti nel contratto di servizio coadiuvata da un Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Comuni Concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri (A 10.1);

## Articolo 12 - Competenze, obblighi e garanzie dei Comuni Convenzionati.

- 1. Rientrano nelle competenze dei Comuni Convenzionati:
  - le funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività di distribuzione del gas che si esplicano nei documenti programmatici e di sviluppo e nel documento guida di cui all'art. 9 del D.M. 226/2011 di ciascun Comune dell'ambito. Il Comitato di Monitoraggio provvede a garantire l'esercizio in forma associata del servizio stesso definendo gli obiettivi comuni e condivisi in conformità e coerenza con gli strumenti di programmazione adottati dai singoli Enti.
  - la predisposizione della stima degli impianti serventi il proprio territorio e la definizione del valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'A.E.E.G. e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico (A 4.3);
- 2. Ciascun Comune Convenzionato con la sottoscrizione della presente convenzione con cui demanda al Comune di Pisa il ruolo di Stazione Appaltante - assume espressamente i seguenti obblighi:
  - rispettare il contenuto della presente Convenzione;
  - collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione;
  - individuare, all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta al Comune di Pisa, il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) che fungerà da unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni(A P1);
  - mettere a disposizione dell'Ufficio previsto dal successivo art. 19, qualora si renda necessario, proprio personale, anche eventualmente attraverso il distacco temporaneo(A P1);
  - garantire la presenza dei propri rappresentanti alle riunioni degli organi e strutture collegiali previsti dalla

presente convenzione (A P2);

- Designare il proprio eventuale rappresentante all'interno del Comitato Tecnico, ai sensi del successivo art. 20
  (A P5.1)
- presentare la candidatura del proprio rappresentante nel Comitato di Monitoraggio previsto dal successivo art. 21 (A 10.1) e dell'eventuale sostituto in caso di decadenza (A 10.1);
- fornire alla Stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento necessari per la predisposizione delle Linee Guida di cui all'art. 9 comma 3 del D.M. 226/2011 ed ogni ulteriore dato, documentazione ed informazione che la S.A. ritenga necessaria alla predisposizione del Bando di gara ed alla gestione delle fasi della stessa (A P3) - (A P6) - (A 1.1);
- collaborare con il Comune di Pisa per il tramite del soggetto di cui al precedente comma 4. per gli adempimenti previsti all'art. 4 comma 4 del D.M. 226/2011 relativamente alla verifica dei dati sugli impianti forniti dal Gestore uscente (A 2.11).
- fornire al Comune di Pisa le seguenti informazioni previste dal c. 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, da allegare al bando di gara (A 4):
  - 01.il documento guida predisposto dal comune stesso sulla base delle linee guida predisposte dalla S.A. per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento relativamente agli impianti di propria esclusiva pertinenza(A 4.1) (A 4.2);
  - 02.in presenza di Comuni concedenti proprietari:
    - o le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento(A 5.4);
    - o gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.M. 226/2011 corrispondenti alla remunerazione del capitale investito netto;
  - 03.il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali (A 5.2);
  - 04. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti (A 5.3).
- prestare al Comune di Pisa, in caso di contenzioso in sede di gara, assistenza per la parte di competenza (ad esempio, fornendo documenti, chiarimenti, osservazioni, ecc..) (A 8.1);
- eseguire gli adempimenti di cui al presente articolo nei tempi e con le modalità che di volta in volta saranno loro comunicati dal Comune di Pisa nel pieno rispetto dei termini massimi indicati dal D.M. 226/2011.
- 3. Resta fermo che, nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, nei Comuni appartenenti all'ATEM Pisa che abbiano già espletato la gara ai sensi del d.lgs.vo 164/2000, il Gestore d'ambito subentrerà solo alla scadenza naturale delle singole concessioni in vigore, a meno di una anticipata risoluzione concordata tra il Gestore uscente e l'Ente Locale.
- 4. La gestione associata del servizio pubblico oggetto della presente convenzione deve garantire la massima cura e

salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni Convenzionati, a prescindere dalla loro dimensione in ordine a detto servizio.

#### Articolo 13 - Penalità

- Nel caso che uno o più Comuni Concedenti ritardino od omettano di adempiere agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Pisa, in qualità di Stazione appaltante ed in relazione ai compiti alla stessa attribuiti dal D.M. 226/2011, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
- 2. Qualora le azioni di cui al precedente comma 1. si rivelino inefficaci e i mancati riscontri o ritardi si protraggano in modo tale da comportare l'impossibilità di rispettare i termini assegnati dalla legge per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante è titolata ad avviare le procedure di segnalazione alle seguenti autorità di vigilanza e controllo (i) l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, (ii) l'A.E.E.G., (iii) l'A.V.C.P., al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Toscana, alla quale sarà richiesta la nomina di un commissario ad acta.

#### Articolo 14 - Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione

- 1. Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, sono costituiti:
  - a. l'Assemblea dei Sindaci di cui all' art.15;
  - b. l'Ufficio Struttura di cui all' art. 19;
  - c. il Comitato Tecnico di cui all' art. 20;
  - d. il Comitato di Monitoraggio di cui all' art. 21.

# Articolo 15 - L'assemblea dei sindaci

- L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del presente atto. Tramite questo organo è consentito ai singoli comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi 12 anni di durata del contratto di sevizio con il Gestore d'ambito;
- 2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATEM Pisa o da Ioro delegati.
- 3. L'Assemblea dei Sindaci provvede, ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 4 del TUEL all'espletamento di tutte le attribuzioni afferenti il funzionamento del servizio pubblico affidato, in luogo dei Comuni Concedenti.

#### Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

- 1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni Convenzionati o da loro rappresentanti.
- L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco di Pisa o, in sua assenza, da un suo delegato. Il Presidente della
  Assemblea dei Sindaci potrà farsi coadiuvare da un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
- 3. I membri del Comitato di Monitoraggio dell'ATEM hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni.
- 4. Essa è convocata con preavviso di 30 giorni e previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione dal Sindaco del Comune di Pisa, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 21, ovvero previa puntuale

indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione - su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni che rappresentano almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM – Pisa al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.


- 5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Sindaco di Pisa a mezzo di lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i Comuni Concedenti almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea.
- 6. L'Assemblea dei Sindaci ha sede presso il Comune di Pisa e si avvale dell'Ufficio di cui all'art. 19 per la propria organizzazione e funzionamento.
- 7. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.

#### Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci

- 1. L'Assemblea dei sindaci è competente a decidere sui seguenti argomenti:
  - a. costituzione, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva della gara, del Comitato di Monitoraggio sulla base delle candidature pervenute dai Sindaci dei Comuni Convenzionati;
  - b. approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato di Monitoraggio;
  - c. organizzazione e funzionamento dell'ATEM Pisa, che, per quanto non previsto nella presente Convenzione, è disciplinato con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi;
  - d. adozione degli indirizzi e degli obiettivi per la gestione associata del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, che sono concretamente individuati nel contratto di servizio;
  - e. andamento generale del contratto di servizio con verifica della attuazione del piano d'ambito anche per gli
    aspetti riguardanti la sostenibilità economica e finanziaria per il Gestore d'ambito e le condizioni di
    costo/beneficio nei confronti dei consumatori;
  - f. modifiche della presente convenzione secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 4 e approvazione degli accordi operativi di dettaglio ex art. 10 co. 4 della presente convenzione;
  - g. eventuale risoluzione del contratto di servizio per gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio ai sensi dell'art.2 co.7 DM 226/201;1
  - h. risoluzione in via bonaria delle eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
  - i. eventuali scelte strategiche proposte dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 21.

#### Articolo 18 - Decisioni ed Quorum dell'Assemblea dei Sindaci

- Le sedute dell'Assemblea sono validamente costituite se sono rappresentati almeno il 70% dei Comuni appartenenti
  all'ambito che rappresentino almeno il 70% dei punti di riconsegna dell'ambito complessivamente presenti
  all'interno dell'ATEM Pisa al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei
  Sindaci.
- 2. Le deliberazioni di cui all'art. 17 lett. a., b., e f., sono adottate a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni



appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito complessivamente presenti all'interno dell'ATEM Pisa al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

- 3. Di norma le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte con il voto favorevole del 51% dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino il 51% dei punti di riconsegna dell'ambito complessivamente presenti all'interno dell'ATEM Pisa al 31/12 dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.
- 4. La decisione della risoluzione del contratto di servizio per il caso di reiterate inadempienze al contratto di servizio, è assunta dalla maggioranza di cui al precedente comma 3, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 2 del D.M. 226/2011.
  - Le inadempienze al contratto di servizio nel rispetto del Piano di sviluppo degli impianti o quelle gestionali nel singolo Comune sono oggetto delle penalità previste nel contratto di servizio ai sensi dell'art. 15 comma 7 del D.M. 226/2011.
- L'Assemblea dei Sindaci, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni Convenzionati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni Convenzionati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- Le deliberazioni della Assemblea dei Sindaci sono pubblicate sul sito del Comune capofila e sono trasmesse ai Comuni associati.

#### Articolo 19 - Ufficio struttura

- 1. Il Comune di Pisa si avvale del proprio ufficio denominato "Ufficio ATEM Gas" per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a. funzioni locali proprie;
  - b. Funzione centralizzata di "stazione appaltante";
  - c. funzioni locali delegate da parte dei Comuni Concedenti a favore del Comune di Pisa stesso che opera in luogo e per conto dei comuni deleganti - ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.
- 2. L'Ufficio ATEM Gas del Comune di Pisa è preposto allo svolgimento dei servizi e funzioni previsti dalla presente convenzione e garantisce il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti nella presente convenzione e nella normativa del settore distribuzione gas naturale.
- 3. L'attività svolta dall'ufficio è giuridicamente imputabile al Comune di Pisa che opera in nome e per conto dei Comuni convenzionati a seguito di delega espressa.
- 4. Per lo svolgimento della attività dell'Ufficio ATEM Gas, il Comune di Pisa può avvalersi di personale distaccato da parte dei Comuni Concedenti che resta nella pianta organica dell'Ente di appartenenza ma svolge la propria prestazione lavorativa nell'ufficio ATEM Gas del Comune di Pisa. Al verificarsi di tale distacco di personale i rapporti tra i due enti saranno regolamentati con apposito accordo operativo di dettaglio ex art. 10 co. 4 della presente Convenzione che terrà conto della disciplina dei i rapporti economici di cui al successivo art 22.
- 5. L'Ufficio ATEM Gas è, altresì, preposto alle funzioni di supporto operativo e di segreteria dei seguenti organi:

- a) <u>Assemblea dei Sindaci</u>. Esso predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti da sottoporre all'approvazione della Assemblea, con particolare riferimento agli accordi operativi di cui all'art. 10 comma 4, che disciplinano l'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie.
- b) Comitato di Monitoraggio.
- Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente convenzione

# Articolo 20 - Comitato tecnico

16.25

- 1. I Comuni Convenzionati istituiscono un Comitato Tecnico funzionale allo svolgimento collegiale delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione. Le competenze richieste ai componenti del Comitato Tecnico devono appartenere sia all'area tecnica, che all'area amministrativa ed essere adeguate in relazione al raggiungimento della predetta finalità.
- 2. Partecipano al Comitato tecnico i Comuni Capofila dei Sotto-ambiti dell'ATEM "Pisa" di cui all'art. 3 comma 2: Pisa, Pontedera e Volterra.
- Il Comitato Tecnico è composto da n. due rappresentanti di ciascuno dei Comuni di cui al precedente comma 2, secondo i seguenti criteri:
  - a. il responsabile Unico del procedimento (RUP) di ciascun Comune per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,
  - b. un esperto dell'altra area (tecnica o amministrativa) alternativa rispetto a quella di appartenenza del RUP.
- 4. I Comuni Convenzionati Capofila di sotto ambito cui al precedente co. 2 si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Pisa, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti nel Comitato Tecnico.
- 5. Ai sensi dell'art. 10 lett. b., in caso di impedimento o di assenza di uno dei componenti del Comitato Tecnico, il Comune di appartenenza da esso rappresentato dovrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Pisa, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato Tecnico.
- 6. Ciascuno dei Comuni, previa comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato Tecnico.
- 7. La partecipazione alle attività del Comitato Tecnico è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
- 8. Il Comitato Tecnico è presieduto dal responsabile del procedimento del Comune di Pisa.
- 9. Il Comitato Tecnico è ospitato negli uffici del Comune di Pisa e si riunisce periodicamente. Esso è convocato dal RUP della stazione appaltante (con preavviso di almeno 7 gg salvo per i casi di motivata urgenza nei quali i giorni di preavviso si riducono a 2), mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata agli altri RUP con un preciso ordine del giorno. La convocazione del Comitato Tecnico può essere richiesta al RUP di Pisa dagli altri RUP membri del Comitato previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.

- 10. Alle riunioni del Comitato Tecnico possono essere invitati anche altri soggetti, tra i quali altri dipendenti dei Comuni appartenenti all'ATEM Pisa che apportino il loro contributo di esperienza professionale in relazione alle diverse materie e/o documenti in esame, oltreché i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
- 11. Il Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:
  - a. sovraintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
  - svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito delle procedure disciplinate dalla Convenzione.
  - c. al fine della rendicontazione ai Comuni Convenzionati, cura la gestione delle spese finanziate con le somme derivanti dal corrispettivo una-tantum per la copertura degli oneri di gara disciplinati all'art. 22, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'A.E.E.G. n. 407/2012/R/gas;
- 12. Il Comitato Tecnico decide a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato tecnico sono verbalizzate, numerate e sottoscritte dai componenti il comitato.
- 13. È facoltà del Comitato Tecnico richiedere, attraverso propria decisione, esplicite manifestazioni di indirizzo nell'Assemblea dei Sindaci.
- 14. Il Comitato Tecnico cessa la propria attività in occasione dell'aggiudicazione definitiva al Gestore d'ambito della gara di affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nell'ATEM Pisa.


## Articolo 21 - Comitato di monitoraggio per la gestione del contratto di servizio

- Il Comitato di Monitoraggio coadiuva il Comune di Pisa nella funzione delegata di vigilanza e controllo sulla gestione del contratto di servizio. Esso può operare anche sulla base di autonome iniziative, delle quali tiene comunque informato il Comune di Pisa.<sup>2</sup>
- 2. Il Comitato di Monitoraggio è formato da un massimo di 15, membri ripartiti per Sotto-Ambito di cui al precedente art.3 comma 2 in proporzione al numero dei P.D.R. di ciascun Comune risultanti dai documenti di gara. La determinazione del n. dei componenti è di competenza della Assemblea dei Sindaci.
- 3. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della Gara, ciascun Comune Convenzionato si impegna a selezionare tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità il nominativo del proprio candidato nel Comitato di Monitoraggio e a comunicarlo all'Ufficio ATEM Gas del Comune di Pisa. La comunicazione deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta, sottoscritta dal Sindaco ed inviata tramite posta elettronica certificata.
- 4. Il Comitato di Monitoraggio, è infine costituito con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base delle candidature presentate da ciascun Comune Convenzionato.
- Il Comitato svolge le seguenti attività:
  - d. Coadiuva il Comune di Pisa nella funzione di vigilanza e controllo del contratto di servizio e nella attuazione del piano di sviluppo ad esso allegato. In tale veste ha il diritto di:
    - Chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore d'ambito dati, documenti e informazioni sullo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 30 del contratto di servizio

svolgimento del servizio;

- Accedere alle reti e agli impianti secondo le condizioni stabilite nel contratto di servizio.
- e. Fornisce al Comune di Pisa le opportune indicazioni per l'individuazione delle attività e delle iniziative necessarie all'esercizio della funzione delegata di vigilanza e controllo;
- f. Indica le linee di indirizzo per la sottoscrizione di eventuali accordi operativi di cui al precedente art. 10, comma 4 e comma 5.
- g. Individua le soluzioni per comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni Convenzionati:
- h. Cura l'istruttoria degli atti relativi ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra i Comuni Convenzionati ed il Gestore d'Ambito- sottoscrittore del contratto di servizio – da sottoporre, con i propri indirizzi e prescrizioni, alla Assemblea dei Sindaci (A10.2);
- i. Adotta gli indirizzi per la risoluzione del contratto di servizio in caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del Gestore d'Ambito;
- i. Presenta all'Assemblea dei Sindaci la proposta di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;
- k. Promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile a garantire l'esatto adempimento degli impegni derivanti dalla normativa di settore ed assunti con la presente Convenzione;
- 6. Il Comitato di monitoraggio è presieduto da un componente individuato dal Comune di Pisa che dura in carica quattro anni rinnovabili; gli altri componenti del Comitato di monitoraggio durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
- 7. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.
- 8. L'Ufficio ATEM del Comune di Pisa svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette a disposizione mezzi e locali.
- 9. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata; si riunisce altresì ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.
- 10. Ai sensi dell'art. 12 lett. b, in caso di impedimento o di assenza di uno di essi, quest'ultimo potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata via P.E.C. al Comune di Pisa, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.
- 11. Qualora si verificassero almeno tre assenze del titolare senza sostituzione da parte del delegato, il membro decade dalla propria funzione e ne viene preso atto con decisione del Comitato di Monitoraggio. Tale decisione sarà comunicata a tutti i Comuni dell'ATEM e all'Assemblea dei Sindaci che nella seduta immediatamente successiva alla data del provvedimento di presa d'atto della decadenza deve provvedere alla sua sostituzione.
- 12. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio partecipa il responsabile dell'Ufficio ATEM Gas del Comune di Pisa di cui al precedente art. 19 il quale relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività



contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011 n. 226 che entrano a far parte della rendicontazione al Gestore d'Ambito, come previsto dal contratto di servizio.

- 13. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni Concedenti e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni Concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 14. Le decisioni del Comitato di Monitoraggio sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 15. Delle decisioni assunte e/o delle proposte da presentare all'Assemblea dei Sindaci per la loro adozione, è redatto apposito verbale che approvato nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trasmesso ai Sindaci dei Comuni Convenzionati
- 16. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

#### Articolo 22 - Rapporti finanziari (sostituito)

- L'A.E.E.G. con propria deliberazione n. 407/2012/R/gas, ha stabilito che la stazione appaltante determina il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. 226/2011, in coerenza con la formula stabilita nello stesso provvedimento.
- Riguardo al perimetro degli oneri delle gare d'ambito, l' A.E.E.G. nella citata deliberazione e in precedenza nel documento per la consultazione n. 257/2012/r/gas ha individuato - a titolo indicativo e non esaustivo - le seguenti voci dei spesa:
  - A. Funzioni centralizzate della Stazione Appaltante:
    - a. attività preparatoria per l'individuazione della stazione appaltante;
    - b. attività di coordinamento con i Comuni dell'ambito.
  - c. identificazione degli elementi programmatici di sviluppo (Documento Guida) per gli impianti comuni e più Comuni concedenti
  - d. Consulenza e assistenza per la redazione/revisione degli atti di gara nella loro parte tecnica e economica:
  - e. preparazione del bando di gara e del disciplinare di gara e relativi allegati;
  - f. Pubblicazione sui quotidiani del bando di gara
  - g. svolgimento e aggiudicazione gara.
  - h. compensi per la Commissione di gara
  - B. <u>Funzioni Locali dei singoli Comuni:</u>
  - i. acquisizione dei dati dai gestori uscenti;
  - j. Consulenza e assistenza per la valutazione della rete di distribuzione e la determinazione del valore di rimborso al Gestore uscente
  - k. valutazione della rete di distribuzione e la determinazione del valore di rimborso al Gestore uscente inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio;
  - identificazione degli elementi programmatici di sviluppo (Documento Guida), con esclusione della fattispecie di cui alla precedente lett. A.e.



- 3. Con riferimento alle <u>funzioni centralizzate</u> svolte dal Comune di Pisa in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 11 della presente Convenzione e indicate al precedente comma 2 lett. A., si da atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G., pari a euro 120.000,00, è attribuito direttamente al Comune di Pisa. Esso andrà a costituire il Fondo Spese Funzioni Centralizzare e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.
- 4. Ciascun Comune si obbliga a rimborsare al Comune di Pisa gli oneri per eventuali spese legali che non dovessero trovare copertura nell'importo di cui al comma 1. Tali oneri saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM Pisa in proporzione ai PDR come risultanti dai documenti di gara.
- 5. Con riferimento alle <u>funzioni locali</u> di cui al comma 1 lett. B. riguardo al corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G. n. 407/2012/R/gas che l'ATEM Pisa che ammonta complessivamente a euro 480.000,00 si stabilisce quanto segue:
  - a. La somma di € 480.000,00 è distinta in due fondi spese per funzioni locali:

# (i) Fondo spese funzioni locali Pisa Le somme del fondo sono destinate alla copertura dei costi per lo svolgimento delle funzioni locali di competenza esclusiva del Comune di Pisa.

Il Fondo ammonta a euro 164.120,00 che corrisponde alla quota del corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G. n. 407/2012/R/gas spettante al Comune di Pisa (V. tabella \_\_\_\_ allegata).

# (ii) Fondo spese funzioni locali Comuni Concedenti

Le somme del fondo sono destinate alla copertura dei costi per lo svolgimento delle funzioni locali delegate al Comune di Pisa da parte dei Comuni concedenti, ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.

II Fondo ammonta a euro 315.880,00 che corrisponde alla quota del corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G. n. 407/2012/R/gas spettante complessivamente ai Comuni Concedenti (V. tabella A. allegata).

La somma effettivamente spettante al Comune di Pisa a titolo di trasferimento per funzioni locali delegate, sarà determinata successivamente alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il Gestore d'ambito in coerenza con le disposizioni di cui al successivo comma 6.

Nel frattempo, per consentire al Comune di Pisa lo svolgimento delle funzioni in parola, è ad esso attribuita l'intera somma di € 315.880,00 e, qualora, ad avvenuta stipulazione del contratto di servizio con il Gestore d'ambito, con riguardo alle attività in argomento si dovessero verificare risparmi e/o economie, le stesse - previa decurtazione dei costi di cui al successivo comma 6 punto (i) - saranno ripartite dal Comune di Pisa fra i Comuni Concedenti - a titolo di rimborso a forfait degli oneri sostenuti con la propria struttura a supporto della procedura curata dal Comune di Pisa - in misura proporzionale al numero di PDR (punto di riconsegna) di ciascun Comune concedente utilizzati per

il calcolo del corrispettivo una tantum di cui alla allegata tabella A). 6. Il costo dell'Ufficio ATEM GAS, comprensivo dei costi per di cui al precedente art 19 comma 4 sono ripartiti tra i Comuni Convenzionati secondo i seguenti criteri: (i) Costi di funzionamento Sono a carico dei Comuni Convenzionati in misura proporzionale al numero dell'Ufficio ATEM Gas del di PDR (punto di riconsegna) di ciascun Comune Concedente utilizzati per il Comune di Pisa (V. art. 19 calcolo del corrispettivo una tantum di cui alla allegata tabella A). della presente convenzione), Questi costi sono finanziati con il Fondo Spese Funzioni Centralizzare ed i far data dalla sua fondi spese funzioni locali proporzionalmente al tempo dedicato alle due istituzione<sup>3</sup> fino alla data di funzioni. stipulazione del Contratto di servizio con il nuovo Gestore d'ambito. (ii) Costi di funzionamento Poiché, nella fase successiva alla stipula del Contratto di servizio con il dell'Ufficio ATEM Gas del nuovo Gestore d'ambito, l'attività svolta dall'Ufficio Atem Gas riguarda il Comune di Pisa (V. art. 19 controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio i costi saranno rimborsati dal Gestore d'Ambito mediante pagamento al Comune di Pisa - unica della presente convenzione), decorrere dal giorno controparte del contratto - di un corrispettivo annuale ai sensi dell'art. 8 co. successivo alla data di 2 del D.M. 226/2011. stipulazione del Contratto di Il Comune di Pisa entro il 31 ottobre a decorrere dal secondo anno servizio con il nuovo Gestore successivo alla stipulazione del contratto di servizio presenta ai Comuni d'ambito. Concedenti il preventivo delle spese di funzionamento dell'Ufficio Atem gas corredato di una relazione illustrativa delle previsioni stesse. Qualora il citato corrispettivo annuale ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.M. 226/2011 non risultasse sufficiente al totale ripiano dei costi sostenuti dal Comune di Pisa, la differenza, calcolata in applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 7, è posta a carico dei Comuni Convenzionati in misura proporzionale al numero di PDR (punto di riconsegna) di ciascun Comune. I PDR di riferimento per il primo anni corrispondono a quelli risultanti dai documenti di gara, per gli anni successivi sono quelli presenti in ciascun Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente. I Comuni Convenzionati finanziano l'eventuale spesa rimasta a loro carico, con la remunerazione del capitale di località relativo ai servizio di distribuzione e misura, di cui sono beneficiari ai sensi dell'art. 8 comma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> provvedimento del Segretario Generale del Comune di Pisa n. DN21/377 del 14/05/2013.



	226/2011.	-

- 7. Il rimborso di cui al precedente comma 6 punto (ii) è determinato come segue:
  - a. Decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto di servizio tra il Comune di Pisa ed il Gestore d'ambito aggiudicatario della gara oggetto della presente convenzione;
  - b. È effettuato da parte di ciascun Comune Concedente a favore del Comune Pisa;
  - c. L'importo totale del rimborso a carico dei Comuni Convenzionati è pari ai costi sostenuti dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di servizio da parte del Gestore d'ambito ove sono compresi i costi di funzionamento dell'Ufficio ATEM Gas al netto del corrispettivo annuale corrisposto dal Gestore d'ambito ai sensi dell'art. 8 comma adde:[2]4 del D.M. 226/2011;
  - d. L'importo relativo a ciascun Comune Convenzionato è determinato in coerenza con la seguente formula:

dove:

- O = oneri sostenuti tra il 1/1 e il 31/12 di ciascun anno. Fanno eccezione il primo anno di funzionamento che è conteggiato a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto di servizio con il Gestore d'Ambito e l'ultimo anno di funzionamento che sarà disciplinato con un apposito accordo operativo di cui al precedente art. 10.
- C = corrispettivo a carico del Affidatario d'ambito di cui all'art. 8 comma 2 del D.M. 226/2011.
- PDRc = n. di punti di riconsegna appartenenti al Comune al 31/12 dell'anno che precede quello di cui si ripartisce il costo, fatto salvo il primo anno di funzionamento che fa riferimento al n. di PDR risultanti dai documenti di gara;
- PDR<sub>A</sub> = n. di punti di riconsegna appartenenti all'ATEM Pisa al 31/12 dell'anno che precede quello di cui si ripartisce il costo , fatto salvo il primo anno di funzionamento che fa riferimento al n. di PDR risultanti dai documenti di gara;
- e. Il pagamento della quota di spettanza di ciascun Comune Convenzionato di cui alla precedente lettera d. è effettuato a favore del Comune di Pisa in due rate:

Scadenza	1^	deve essere versata nella Tesoreria Comunale del Comune di Pisa entro
rata:		il 15 febbraio di ciascun anno
Causale 1^ rata:	della	acconto sul parziale rimborso dei costi che il Comune di Pisa dovrà sostenere nell'anno, per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di servizio da parte del Gestore d'ambito, in quanto a ciò espressamente delegato dai Comuni Concedenti

<sup>4</sup> dele: [4]

Importo 1 <sup>^</sup> rata:	l'importo è determinato forfetariamente pari al 50% della parte delle spese previste e non coperte dal corrispettivo annuale ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.M. 226/2011 salvo conguaglio in sede consuntiva.
Scadenza 2^ rata:	deve essere versata nella Tesoreria Comunale del Comune di Pisa entro il 15 febbraio dell'anno successivo previa presentazione della relativa rendicontazione da parte del Comune di Pisa
Causale della 2^ rata:	saldo del parziale rimborso dei costi che il Comune di Pisa ha sostenuto nell'anno appena concluso, per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione del contratto di servizio da parte del Gestore d'ambito, in quanto a ciò espressamente delegato dai Comuni Concedenti
Importo 2 <sup>^</sup> rata:	l'importo è determinato in coerenza con la formula di cui al precedente punto d. al netto dell'importo versato con la prima rata a titolo di acconto.

8. Il Comune di Pisa anticipa tutte le spese - di cui ai precedenti comma 3, comma 5 e comma 6 punto (i) - necessarie per lo svolgimento di tutte le attività e funzioni ad esso attribuite e per la predisposizione di tutti gli atti da approntare per lo svolgimento della gara fino alla scelta del nuovo Gestore d'ambito, in attesa dell'integrale rimborso da parte del futuro Affidatario d'Ambito del servizio di distribuzione gas.

# Articolo 23 - Imposte

L'imposta di bollo sul presente originale informatico non è dovuta in quanto trattasi di Convenzione ex art. 30 D.Lgs.
 n. 267 del 2000 fra soggetti esenti (Comuni e Provincia), ai sensi dell'art. 16, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

# Articolo 24 - Forma della Convenzione

 Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto dai Comuni Convenzionati, pena la sua nullità, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Articolo 25 - Rinvio normativo

- Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale si fa rinvio al D.lgs. 164/2000 ed al Decreto Ministeriale 12.11.2011, n. 226, e s.m.i., nonché a successivi accordi operativi tra i comuni sottoscrittori.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del

Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

#### Articolo 26 - Divieto di recesso

1. I Comuni Convenzionati danno atto che la presente convenzione trova fondamento in disposizioni di legge e di regolamento, da ottemperare con tempestività e che, pertanto, non è consentito il recesso, salvo che per espressa previsione normativa che dovesse sopravvenire nel corso di vigenza della convenzione.

## Articolo 27 - Obbligo di Riservatezza

- Ciascun Comune Convenzionato, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a
  non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente
  Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della
  sua attuazione.
- 2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
- I Comuni Convenzionati si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

# Articolo 28 - Controversie

- Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
- Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

#### Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per i Comuni Convenzionati; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, i Comuni Convenzionati potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.